



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TORINO

L'IMPATTO DELLE RIFORME PER LE PERSONE GIURIDICHE

Avv. Domenico Filosa



I NUMERI DELLO
SPORT
DILETTANTISTICO E
IL CONTESTO
NORMATIVO

LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

STATUTI A.S.D.
ED E.T.S.

IL NUOVO R.N.A.S.D.

ELEMENTI DI
GESTIONE
CONTABILE

SPORT E
TERZO
SETTORE





1. I **NUMERI** DELLO SPORT DILETTANTISTICO E IL **CONTESTO** **NORMATIVO**

I numeri dello sport di C.O.N.I. e I.S.T.A.T. 2022



114.038 ASD/SSD
(ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE) ISCRITTE AL REGISTRO CONI

147.470 AFFILIAZIONI
A UNO O PIÙ ORGANISMI SPORTIVI RICONOSCIUTI DAL CONI

14.231.484 PERSONE
TESSERATE AD UNA FSN-DSA O ISCRITTI AD UN EPS

14.619.314 TESSERAMENTI
AD UNA FSN-DSA O ISCRIZIONI AD UN EPS (Atleti, Praticanti, Dirigenti, Tecnici, Ufficiali di Gara e Altre Figure)



I TESSERAMENTI DELLE FSN-DSA-EPS

ANNO 2019	ANNO 2021	ANNO 2022	Var. % 2021/2022
14 MLN 874 MILA PERSONE TESSERATE AD UNA FSN-DSA-EPS	12 MLN 20 MILA PERSONE TESSERATE AD UNA FSN-DSA-EPS	14 MLN 231 MILA PERSONE TESSERATE AD UNA FSN-DSA-EPS	+18,4%
4,6 MLN ATLETI TESSERATI FSN-DSA	4,2 MLN ATLETI TESSERATI FSN-DSA	4,9 MLN ATLETI TESSERATI FSN-DSA	+16,3%
889 MILA OPERATORI SPORTIVI FSN-DSA	879 MILA OPERATORI SPORTIVI FSN-DSA	875 MILA OPERATORI SPORTIVI FSN-DSA	-0,4%
8,9 MLN PRATICANTI ISCRITTI EPS	6,5 MLN PRATICANTI ISCRITTI EPS	7,9 MLN PRATICANTI ISCRITTI EPS	+21,2%
525 MILA OPERATORI SPORTIVI EPS	462 MILA OPERATORI SPORTIVI EPS	597 MILA OPERATORI SPORTIVI EPS	+29,2%

La pratica sportiva in Italia

PERSONE DI 3 ANNI E PIU' CHE NEL TEMPO LIBERO PRATICANO SPORT, QUALCHE ATTIVITA' FISICA O SONO SEDENTARIE Anno 2021 (per 100 persone di 3 anni e più)

PERSONE DI 3 ANNI E PIU' CHE NEL TEMPO LIBERO PRATICANO SPORT Anni 2001-2021 (per 100 persone di 3 anni e più)




Le fonti della disciplina

1. Cost. Libertà di associazione, i cittadini hanno libertà di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini i che non sono vietati ai singoli dalla legge penale»;
2. c.c. – Libro Primo, Titolo II, Capo II (Art. 14 e ss.);
3. D. Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore C.T.S.);
4. D. Lgs. del 28 febbraio 2021 n. 36,37,38.39.40 (c.d. riforma dello sport);
5. D. lgs. 120/2023 (c.d. Correttivo bis).



1. IL CONTESTO NORMATIVO



2. IL CONTESTO NORMATIVO

2017

EMANAZIONE D.Lgs. 117/2017 (L. delega 106/16) e D.Lgs. 112/2017
(cd. Codice del Terzo Settore)

Terzo settore = attività di interesse generale/sociale

Art.4, c.1 Codice, però, **non elenca** fra gli ETS tipici le **A.S.D.**, le quali **possono** iscriversi nel registro, **ma non hanno l'obbligo**

Turning point (?)


INTRODUZIONE A.S.D./S.S.D. FOR PROFIT
(L. 205/2017)

ABROGATE
con D.I. 87/2018
(cd. Decreto Dignità)



1. SPORT E TERZO SETTORE

Quali sono i soggetti coinvolti?



A.S.D.

NON PROFIT (sindacati, partiti o fondazioni di origine bancaria)

Quali sono le definizioni nel nostro sistema del “terzo settore”?

- **Legge Delega n.106 del 2016:**

“per terzo settore si intende il **complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che (...) **promuovono e realizzano attività di interesse generale** (...)”.

- **(D.Lgs. 112/2017) “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” e codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017):**

chi sono gli enti del terzo settore?

“**organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** (...)”.



3. SPORT E TERZO SETTORE / **chi sono gli E.T.S.?**

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

- categoria di **ente del terzo settore** costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
- svolge **attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi**;
- si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

chi non può acquisire la qualifica di a.p.s.?

i circoli privati e le associazioni che:

- prevedono **limitazioni di tipo discriminatorio** (economico o altro) per l'ammissione di nuovi soci;
- prevedono il **diritto di trasferimento della quota associativa**;
- **collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.**

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- tale tipologia associativa nasce con l'intento di comprendere quelle che una volta erano le organizzazioni a cui veniva tipicamente attribuita anche la qualifica fiscale di **onlus**;
- è disciplinata dal **capo i, titolo v del d.lgs 117/2017**, in particolare dagli articoli **32-34**;

la definizione è data dall'art. 32, *“le organizzazioni di volontariato sono **enti del terzo settore** costituiti in forma di **associazione, riconosciuta o non riconosciuta**, da un numero non inferiore a **sette persone fisiche** o a **tre organizzazioni di volontariato**, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più **attività di cui all'articolo 5**, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei **volontari associati**”*.

4. SPORT E TERZO SETTORE

ASD e terzo settore sono incompatibili?

No!

Le ASD non sono obbligate ad iscriversi al **R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)** e non devono modificare la loro struttura al fine di diventare APS sportiva (cancellazione dal Registro del CONI e perdita di diversi benefici).

Art. 5, lett. d) D.Lgs. 117/2017:

si **potranno** costituire A.P.S. sportive, che godranno delle normative previste nel codice del terzo settore, senza però poter accedere alle normative previgenti e senza poter inoltre richiedere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

IMPORTANTE:



R.U.N.T.S. ≠ Registro CONI / R.A.S.:

- il primo **consente** alle A.S.D. di divenire ente del terzo settore;
- il secondo è **fondamentale** per accedere alle **agevolazioni fiscali** contenute nell'**art.90** della **L.289/2002**.



5. SPORT E TERZO SETTORE

L'iscrizione di una a.s.d. al RUNTS comporta alcune agevolazioni e semplificazioni, ma può avere anche degli svantaggi...

VANTAGGI	SVANTAGGI
<ul style="list-style-type: none"> - personalità giuridica con la mera iscrizione al RUNTS (art.22 del C.T.S.); - cooperazione e coinvolgimento con le amministrazioni pubbliche ai (art.55 del C.T.S.); - agevolazione all'accesso al credito (art.67 del C.T.S.); - beneficiare del social bonus (art.81 del C.T.S.); - regime agevolato di tassazione previsto per le A.P.S. 	<ul style="list-style-type: none"> - inapplicabilità della legge 398/91, ad oggi invece ancora applicabile per le A.S.D. che restano al di fuori del terzo settore; - inapplicabilità delle agevolazioni previste dal T.U.I.R. sulla decommercializzazione di alcuni proventi derivanti da corrispettivi specifici, e le casistiche relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale (artt.143, co.3, 144 co.2,5 e 6, 148 e 149). 



2. GLI **ADEMPIMENTI** PER LE PERSONE GIURIDICHE

(D.Lgs 36/21)


1. ADEMPIMENTI PER LE PERSONE GIURIDICHE

PRINCIPALI VARIAZIONI A SEGUITO DELLE RIFORME

L'AGGIORNAMENTO DEGLI **STATUTI**

LA **PERSONALITÀ GIURIDICA**

I NUOVI REGISTRI: **R.N.A.S.D. E
R.U.N.T.S.**



2. ADEMPIMENTI PER LE PERSONE GIURIDICHE

ELEMENTI NECESSARI

**DENOMINAZIONE
E SEDE LEGALE**

Obbligo di inserimento della formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività dilettantistica.

OGGETTO SOCIALE

IN VIA STABILE


IN VIA
STRUMENTALE

**RAPPRESENTANZA
LEGALE**

**ASSENZA DI FINI
DI LUCRO**

I proventi dell'attività **non possono essere divisi** tra gli associati (nemmeno in forma indiretta)

3. ADEMPIMENTI PER LE PERSONE GIURIDICHE



ART.6 – FORMA GIURIDICA

Gli **enti sportivi dilettantistici** possono assumere la forma giuridica di:

- associazione sportiva priva di personalità giuridica;
- associazione sportiva con personalità giuridica;
- **società di capitali e cooperative**;
- **enti del terzo settore**.

Nel caso della lettera d) devono:

- essere iscritti al **RUNTS**;
- esercitare come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- essere iscritti al **RAS**.

L'**iscrizione al registro** è anche **presupposto per poter accedere a benefici, contributi pubblici** di qualsiasi natura e **agevolazioni fiscali**. L'iscrizione al RAS è obbligatoria con riferimento all'esercizio di tale attività.



Art.6 Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) **società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche (Ras) di cui all'articolo 10 del presente decreto.**

2. **Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.**

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Nello statuto di una SSD o di una ASD devono essere previsti espressamente:

- Denominazione;
- oggetto sociale (**esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**);
- rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro;
- norme sull'ordinamento interno;
- obbligo di redazione di rendiconti;
- modalità di scioglimento;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.



Se la SSD o la ASD assumono la qualifica di **ETS** e sono iscritte al RUNTS il requisito di cui alla lettera **b)** **non è richiesto**.



Art.7
Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto;

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

ART.8 – ASSENZA DI FINE DI LUCRO

Si estende la facoltà di auto destinazione degli utili per SSD e ASD: viene **ammessa la ripartizione degli utili** in specifici casi, nella misura massima del 50% entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi (aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato) e dell'80% per gli enti dilettantistici che gestiscono impianti e piscine.



La distribuzione degli utili è vietata, anche in modo indiretto, nei casi di realtà dilettantistiche che beneficiano dell'agevolazione fiscale della decommercializzazione dei corrispettivi incassati da soci e tesserati, che non possono distribuire utili.



Art.8 Assenza di fine di lucro

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.
3. Se **costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.**
4. Negli enti dilettantistici che assumono **le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.
4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'80% per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART.9 – ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

Le ASD e le SSD possono svolgere **attività diverse, secondarie e strumentali** solo se esplicitamente previste dallo statuto ed entro limiti quantitativi da individuare con successivo Decreto.

Non vanno considerate ai fini della determinazione dei limiti, le attività secondarie e strumentali derivanti da:

- rapporti di sponsorizzazione e promo pubblicitari;
- cessione di diritti;
- indennità legate alla formazione degli atleti;
- gestione di impianti e strutture sportive.



Art.9
Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

5. ADEMPIMENTI PER LE PERSONE GIURIDICHE

MODIFICHE:

- **denominazione** (acronimo e condizione sospensiva);
- **Scopo**: ente non lucrativo (finalità di natura ideale che si intendono perseguire).

ESTREMA CHIAREZZA DAL PUNTO DI VISTA FISCALE:

- **BILANCIO** (deve essere depositato c/o R.U.N.T.S. entro il 30.06 di ciascun anno);

(chi approva il bilancio? L'organo è libero, ma deve essere indicato (assemblea?))

- **ATTIVITÀ STRUMENTALI:**

(bisogna specificarle!! Es: raccolta fondi. Come si documenta?);

- **VOLONTARIATO** (ci si avvale di volontari?);
- **NO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI** (bisogna specificarlo).

COME VERRÀ UTILIZZATO IL PATRIMONIO?

- **obbligo di utilizzo del patrimonio** (inclusi: ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate), **per il solo svolgimento di attività statutaria** ai fini del perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche** e di **utilità sociale**. **N.B.** l'organo che approva il bilancio è libero (es: assemblea), ma deve essere necessariamente indicato nello statuto.



6. ADEMPIMENTI PER LE PERSONE GIURIDICHE

ASSOCIATI:

- Norme sull'**AMMISSIONE** (può avvenire **unicamente a seguito** della **RICHIESTA** dell'**INTERESSATO**). Tempi e modi per la ricezione della domanda sono liberi, ma vanno inseriti.
- La deliberazione di rigetto **DEVE** essere **MOTIVATA**. È necessario darne **COMUNICAZIONE all'interessato**.
- come i soci possono esercitare **DIRITTO DI VOTO**, in che situazione si può perdere qualità di associato;
- Vi sono **VOLONTARI**? i volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in uno specifico registro.

AMPIO SPAZIO è riservato agli **organi associativi**.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Come sono **scelti** gli **amministratori**? Quando e come si **riunisce** il **Consiglio Direttivo**?

ASSEMBLEA:

- Diritto di voto: specificare che il diritto sussiste in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale! (è illegittima l'esclusione del voto per i minorenni), tempi e modi con cui l'assemblea può essere convocata (es: con convocazione del CD; su richiesta del x% degli associati);

PRESIDENTE:

- È **eletto** (dall'assemblea) o **nominato** (dal CD)? **Durata carica e possibile rielezione**;

ORGANO DI CONTROLLO:

- Anche qui: **chi lo nomina**, con che **durata** e con quali **compiti**;

ORGANO DI REVISIONE:

- Come si **nomina**, **durata** e **compiti**;

NORMA FINALE DI RINVIO:

- Per quanto non previsto dallo Statuto, valgono le norme del **Cod. Terzo Settore** e del **Codice Civile**.

1. LA PERSONALITÀ GIURIDICA

1) Cosa vuol dire “personalità giuridica”?

attitudine ad essere **titolare** di **situazioni giuridiche attive** e **passive** e a godere di una **autonomia patrimoniale perfetta** per le obbligazioni eventualmente contratte.

2) Come si ottiene la **personalità giuridica**? un **notaio** verifica:

- 1) sussistenza delle **condizioni previste dal codice del terzo settore per l'iscrizione al registro unico**;
- 2) **presenza del patrimonio minimo richiesto** dalla legge (15mila euro per le associazioni e 30 mila euro per le fondazioni).



2. LA PERSONALITÀ GIURIDICA

RICONOSCIUTA

(artt. 14-35 c.c. + D.p.r. 361/2000)

- **Sì** personalità giuridica;
- **Autonomia patrimoniale perfetta: patrimonio separato** da quello del presidente o dei singoli che agiscono per conto dell'associazione.
- Richiesta all'autorità competente (che rilascia **attestato di riconoscimento** dopo aver verificato il **possesso dei requisiti formale** (costituzione per **atto pubblico** presso un **notaio**) e **sostanziale** (patrimonio adeguato allo scopo).



NON RICONOSCIUTA

(art. 36 c.c.)

- **NO** personalità giuridica;
- Resp. illimitata dei singoli anche con i propri patrimoni personali (**art.38 c.c.**)



1. IL NUOVO R.N.A.S.D.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- È **istituito** dal **D.Lgs 39 del 2021** presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- È **gestito** da **Sport e Salute S.p.A.** per conto del Governo;
- **Sostituisce** a tutti gli effetti il precedente “**Registro** nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche” del **CONI**;
- assolve le **funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica** dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e dell’art. 5, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

LINK PER ACCEDERE AL R.N.A.S.D.:


<https://registro.sportesalute.eu/#/login>

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regola il lavoro sportivo.

Per richieste di supporto, fare riferimento al seguente indirizzo email: registro@sportesalute.eu

Accesso utente


 

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

[🏠](#) [Sezione pubblica](#) [Regolamento e norme](#) [Guide utente](#) [FAQ](#)

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente


**Dipartimento
per lo Sport**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SPORT
E SALUTE**

[Password dimenticata?](#)

[Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD](#)

Contatti: registro@sportesalute.eu



**Dipartimento
per lo sport**

**SPORT
E SALUTE**

2. IL NUOVO R.N.A.S.D.

ISCRIZIONE

- Ai sensi del d.l.gs. 39/2021, art. 6, comma 1 la domanda di iscrizione è inviata dal **legale rappresentante**, per il **tramite dell'Organismo Sportivo affiliante** (che si occupa anche delle future variazioni del legale rappresentante), **su richiesta delle ASD/SSD** attraverso la **piattaforma registro.sportosalute.eu**;
- Al momento, il deposito dello statuto e del bilancio non è richiesto;
- L'**iscrizione ASD/SSD** nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" ha **validità dalla data di presentazione della domanda di iscrizione**. L'accoglimento della domanda fa salvi gli atti compiuti dal giorno della domanda di iscrizione.

A. IL REGISTRO

A cosa serve l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche?

L'iscrizione **certifica** la **natura dilettantistica** dell'**attività** sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l'attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

L'iscrizione al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" è pertanto necessaria affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le **conseguenze** che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a **benefici e contributi pubblici statali in materia di sport** e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021, il "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" istituito presso il Dipartimento per lo sport **sostituisce** a tutti gli effetti il precedente "Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche" del **CONI**.

Chi può iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche?

Devono iscriversi tutte le ASD/SSD che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, **riconosciute** da una **Federazione Sportiva Nazionale**, una **Disciplina Sportiva Associata** o un **Ente di Promozione Sportiva**. Devono inoltre iscriversi in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Le **ASD/SSD** che alla data del 30 agosto 2022 ore 23:59 erano **già iscritte al** registro **Coni** sono **trasferite d'ufficio** nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

CONTROLLI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

- Il Dipartimento per lo sport verifica la corrispondenza dei dati e dei documenti della ASD/SSD affiliata rispetto ai **requisiti e alle condizioni** richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia.
- **All'esito dei controlli, entro 45 giorni**, il Dipartimento per lo Sport:
 - **accoglie la domanda** e iscrive l'ASD/SSD;
 - **rifiuta l'iscrizione con provvedimento motivato**;
 - **richiede di integrare la documentazione**.
- **Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione**, ogni **ASD/SSD** deve **trasmettere**, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sulla piattaforma registro.sportosalute.eu, una **dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni modifica intervenuta**.
- **In caso di mancato o incompleto deposito degli aggiornamenti**, il Dipartimento per lo sport **diffida** l'ASD/SSD **ad adempiere**, assegnando fino a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ASD/SSD è **cancellata** dal R.A.S.

4. IL NUOVO R.N.A.S.D.

IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL R.A.S.

- Ai sensi dell'art.6,5° co. del D.Lgs. 39/2021, l'iscrizione ha **validità dal giorno della presentazione della domanda.**
- **Come ottenere il certificato?** Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione su **istanza di chiunque vi abbia interesse.** Per ottenerne copia, bisogna accedere a **registro.sportesalute.eu** e seguire la procedura guidata "Scarica certificato".

CANCELLAZIONE

- Può avvenire a seguito di una delle seguenti condizioni:
 - **istanza motivata** dell'ASD/SSD iscritta;
 - **accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti**, anche a seguito di provvedimenti (definitivi) autorità giudiziaria o tributaria;
 - dello **scioglimento, cessazione, estinzione** ASD/SSD;
 - della **mancata riaffiliazione**;
 - e **in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza** nel Registro.



3. ELEMENTI DI GESTIONE CONTABILE

1. ELEMENTI DI GESTIONE CONTABILE

- **Atto costitutivo** (nomina primo direttivo) e **Statuto** (reg. funzionamento);
- **Codice fiscale** e **Partita I.V.A.** (solo se si vuole fare attività **commerciale**);
- **Registrazione** dell'**atto costitutivo** (all'Ag. delle Entrate);
(proprio perché un diritto, **non dovrebbe essere obbligo, nella pratica lo diventa, se si maneggia denaro che non è tassato**: e.g. quote di iscrizione)
- ~~**Modello E.A.S.**~~ (se si vuole fare attività **commerciale**);
- **Iscrizione al C.O.N.I.** (direttamente o tramite federazione).

Ora
R.N.A.S.D. !

DOCUMENTI SEMPRE OBBLIGATORI (caldamente consigliati se ass. non riconosciuta):

- **Libro Soci** (elenco da aggiornare regolarmente);
- **Libro Assemblee dei Soci** (almeno una all'anno);
- **Libro verbali Consiglio Direttivo**;
- **Prima nota entrate/uscite** attività **istituzionale** (movimenti di cassa).


Qualora si svolga anche attività **commerciale**:

- **Prima nota entrate/uscite** attività **commerciale** (movimenti di cassa);
- **Registri I.V.A.**

1. ABOLIZIONE DEL MODELLO E.A.S.

Con il D.Lgs. N. 120/2023 (secondo Decreto correttivo alla Riforma dello Sport, anche detto «Correttivo *bis*»), è stato disposto che gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel R.N.A.S.D. **non siano più tenuti alla trasmissione del modello EAS** (art. 6-*bis*, introdotto nell'art. 6 del D.Lgs. 39/2021 dal D.Lgs. 120/2023).

In particolare, si stabilisce che «[...] alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro...**non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 30, co. 1, del [DL 185/2008]...e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'art. 30**».



agenzia entrate

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 23

Mod. N. []

DATI RELATIVI ALL'ENTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	Denominazione	Tipo ente	Data di costituzione (giorno, mese, anno)
Sede legale	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.
	Tipologia (in p.zza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico, Frazione
	Codice Comune		
RAPPRESENTANTE LEGALE	Codice fiscale	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Cognome	Provincia (sigla)	
	Nome	Data di nascita (anno, mese, anno)	
	Comune (o Stato estero) di nascita	Indirizzo di posta elettronica	
	Telefono	Fax	

Chi erano i soggetti esonerati dalla comunicazione dei dati?

- gli **enti associativi dilettantistici** iscritti nel registro del Coni **che non svolgessero attività commerciale**;
- le **associazioni pro-loco** che avessero esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente avessero realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali che non svolgessero attività commerciali diverse da quelle marginali;
- i **patronati**, le **Onlus** di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997 e gli **enti destinatari di una specifica disciplina fiscale** (Es: i **fondi pensione**).



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TORINO

L'IMPATTO DELLE RIFORME PER LE PERSONE GIURIDICHE

GRAZIE

domenico.filosa@athenalaw.it